



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 02/09/2020

### FATTO

Il ricorrente afferma di essere contitolare con pari facoltà di rimborso di un buono fruttifero della serie Q/P, emesso il 20.10.1986 su un modulo della precedente serie O, del valore di lire 5.000.000. Il ricorrente lamenta che l'intermediario avrebbe liquidato un importo sensibilmente inferiore a quello dovuto secondo quanto specificato a stampa sul retro del buono (riferibile alla serie O poi trasformato, con timbri in parte illeggibili, in serie P e successivamente in Q). Ciò premesso, il ricorrente domanda all'Arbitro di condannare l'intermediario al pagamento della differenza tra quanto liquidato e quanto atteso secondo le condizioni riportate a tergo del titolo: a) in via principale, relativamente all'intero periodo di rendimento e cioè dal 1° al 30° anno; b), in via subordinata, per il solo periodo intercorrente dal 21° al 30° anno.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha rilevato che i criteri utilizzati per la liquidazione dell'importo da rimborsare sono corretti, diversamente da quanto sostenuto, poiché conformi a quanto disposto nel D.M. 13.06.1986; pertanto, ha concluso per il rigetto della domanda.

### DIRITTO

Il Collegio, letta la documentazione in atti, rileva quanto segue.

Il titolo in esame, della serie Q, emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

13.06.1986 e su modulo appartenente alla precedente serie O (poi trasformato in serie P), non reca alcun timbro modificativo dei tassi di rendimento della nuova serie per il periodo dal 21° al 30° anno nella parte a tergo del titolo, la quale riporta invariata l'originaria stampigliatura dei buoni appartenenti alla precedente serie O. Diversamente da quanto emerge in relazione ai rendimenti per il periodo dal 1° al 20° anno, che risultano correttamente modificati dall'intermediario con i timbri apposti sul retro del titolo.

Appare fondata, pertanto, la sola domanda subordinata del ricorrente. Difatti, l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo della serie di appartenenza (cfr. art. 5 del D.M. 13.06.1986) mancando la presenza di interessi sostitutivi per la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno. Tale comportamento della resistente, secondo il consolidato orientamento di questo Collegio condiviso anche da altri Collegi, ha indubbiamente ingenerato nel ricorrente un legittimo affidamento circa le condizioni di rimborso stampate sul titolo (e non corrette mediante la doverosa apposizione di un timbro da parte dell'intermediario) riferibili alla serie precedente "O" per il periodo indicato (dal 21° al 30° anno). Di conseguenza, non può ammettersi, nel caso di specie, la possibilità di una eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M. 13.6.1986.

Per l'effetto, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente il rendimento della serie "O" stampato originariamente a tergo del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno, poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (cfr., tra le tante, ABF, Collegio di Napoli, dec. nn. 11554 e 2188 del 2020, ABF Collegio di Milano, dec. n. 25972 del 2018, ABF, Collegio di Roma, dec. n. 15200 del 2018; v. altresì Collegio di Coordinamento dell'ABF, dec. n. 6142 del 2020).

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

**GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO**